



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1029**

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali  
esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

# Indice

1. DDL S. 1029 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1029 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	11
1.3.1. Sedute .....	12
1.3.2. Resoconti sommari .....	13
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) .....	14
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115(pom.) del 28/05/2024 .....	15
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 117(pom.) del 12/06/2024 .....	21
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 64(ant.) del 04/07/2024 .....	23
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 70(pom.) del 10/09/2024 .....	24
1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138(pom.) del 18/09/2024 .....	25
1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 147(pom.) dell'11/11/2024 .....	42
1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153(pom.) del 04/12/2024 .....	60
1.4. Trattazione in consultiva .....	70
1.4.1. Sedute .....	71
1.4.2. Resoconti sommari .....	72
1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	73
1.4.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 212(ant.) del 21/11/2024 ..	74
1.4.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223(ant.) del 18/12/2024 ..	77

# **1. DDL S. 1029 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1029

## XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

---

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

**Titolo breve:** *Manufatti e macchine per la pesca tradizionali*

Iter

**4 dicembre 2024:** in corso di esame in commissione

## Successione delle letture parlamentari

**S.1029**

**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Regionale  
Consiglio regionale Abruzzo  
Natura  
ordinaria  
Presentazione

Presentato in data **20 febbraio 2024**; annunciato nella seduta n. 160 del 20 febbraio 2024.

Classificazione TESEO

PESCA E PESCICOLTURA, DEMANIO MARITTIMO, MACCHINE E MACCHINARI

## Articoli

CONCESSIONI (Art.2), LICENZE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Marta Farolfi \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 28 maggio 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [8<sup>a</sup> Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede redigente il 5 marzo 2024. Annuncio nella seduta n. 166 del 5 marzo 2024.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 4<sup>a</sup> (Unione europea), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione), 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1029

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1029

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2024

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge, recante « Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano » da sottoporre, per la sua approvazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, si vuole sottoporre all'attenzione del legislatore un fenomeno sociale che è sorto nei secoli e che abbraccia vari interessi sociali, culturali, storici ed ambientali (1). Nello specifico si tratta di rivisitare e precisare uno statuto dei manufatti e delle macchine da pesca presenti in determinate e peculiari zone e in contesti ambientali particolari, già sottoposti a vincoli conservativi ovvero certamente meritevoli di tutela e di salvaguardia, in quanto espressione della tradizione e dell'opera dell'ingegno di determinate popolazioni che, attraverso i secoli, hanno pensato e realizzato questi manufatti e macchine da pesca, spinti anche dalla necessità di soddisfare esigenze primarie. Essi si trovano in molte parti del territorio nazionale e, a seconda dei luoghi e della tipologia di manufatti, vengono denominati trabocchi (Abruzzo), trabucchi (Molise e Puglia garganica) caliscendi (Porto di Giulianova - Abruzzo), bilancini (lungo i maggiori fiumi e laghi italiani) o i bilancioni e i capanni da pesca delle valli di Comacchio (2).

È evidente che la specifica ricostruzione è ben presente e può valere per le altre tipologie di manufatti e macchine da pesca presenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale e nelle aree di tutto il nostro territorio italiano, come sopra ricordato, ovviamente con le variabili locali, sociali, storiche, culturali e ambientali che impongono interessi generali e non meramente economici. Anche sulla base di tali oggettive premesse, così sintetizzate, il fenomeno meriterebbe dunque tutela e salvaguardia con una piena qualificazione giuridica, e cioè uno statuto peculiare e un regime amministrativo regolatorio, per favorire la valorizzazione coniugata con la conservazione di un peculiare e unico patrimonio sociale, culturale ed ambientale formatosi nei secoli.

Un esempio virtuoso in tal senso, che appare emblematico e corrente con le finalità di coordinamento con l'ordinamento nazionale, e in particolare con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene dalla legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, (recante integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13, e 19 dicembre 2001, n. 71), che racchiude disposizioni relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi della costa teatina, nonché di quelli da molo, anche detti « caliscendi » o « bilancini », della costa abruzzese.

La norma più recente è stata adottata a completamento di un percorso avviato mediante la legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93, recante « Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese », con la quale la regione Abruzzo ha inteso « perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale

destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi ». Con l'ulteriore precisazione che « i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il "quadro d'insieme" », sono considerati e tutelati « quali beni culturali primari ». L'impostazione generale di tale *corpus* legislativo regionale, parzialmente ripreso in questa sede, è stata avallata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 10 giugno 2020, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge della regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, e in relazione agli articoli 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tra l'altro, nella sentenza, oltre a ribadire obbligo di « conformarsi alle prescrizioni statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio », la Consulta ha precisato che « La destinazione ad attività di ristorazione... non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico - culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato ». Evidentemente si tratta di una precisazione del più generale principio di osservare le regole che disciplinano le attività consentite e compatibili con la conservazione e il rispetto del quadro d'insieme ambientale che caratterizza la storica ubicazione di tali manufatti e macchine da pesca che, di regola, sono un *numerus clausus*, cioè di un numero ben preciso e definito a livello locale e non incrementabile (3).

Ciò posto, lo scopo del disegno di legge è quello di armonizzare con l'ordinamento nazionale e dell'Unione europea il concetto di valori sociali, culturali e ambientali tradizionali e tipici di determinati territori e della popolazione nativa, con le ampie e variegate ricadute sul piano sociale, culturale, economico e ambientale, che potremmo sintetizzare dando contenuto al concetto di « sviluppo sostenibile », collegato alla possibile attivazione di forme di economia circolare. Il concetto è riferibile al particolare fenomeno che ha assunto caratteri di peculiarità e unicità a livello internazionale, tanto da suscitare anche interesse come patrimonio immateriale dell'umanità, così come è avvenuto per il fenomeno storico, sociale ed economico della transumanza in Abruzzo.

I profili della tutela e della valorizzazione dell'evoluzione secolare di tali manufatti tradizionali da sempre hanno suscitato l'attenzione anche per importanti ricadute sul piano socio-economico per il settore del turismo, e dell'indotto che genera, sempre in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, ripresi oggi dagli articolo 9, comma terzo, e dall'articolo 41, commi secondo e terzo, della nostra Carta fondamentale, novellati con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, chiarendo definitivamente che tali manufatti e macchine da pesca evidentemente non sono considerabili alla stessa stregua degli stabilimenti balneari.

Tale oggettiva diversità « ontologica » e fisica, oltre alle peculiarità sopra illustrate, li sottrae indubbiamente all'applicazione della cosiddetta « direttiva Bolkestein » (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) e li attrae solo al regime derogatorio in essa presente e recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che nel comma 3 fissa il principio e precisa che nei provvedimenti finali deve essere indicata la procedura seguita. Ulteriori argomenti a supporto della oggettiva esclusione - a livello unionale con ricadute oggettive nel nostro ordinamento - si evincono dagli articolo 12, paragrafo 3, e 15, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva stessa.

Riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva citata, il regime derogatorio in esso previsto come facoltà riconosciuta agli Stati membri in presenza di motivi imperativi viene ancor prima ammesso anche nel *considerando* n. 40 della direttiva medesima, che precisa e chiarisce quanto segue: « La nozione di "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la

tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria ».

Di poi, l'articolo 15 offre la possibilità di supportare nel caso in esame una deroga alla direttiva Bolkestein in casi del tutto peculiari volti a individuare una ipotesi di deroga del citato articolo 12, comma 3, con riferimento a requisiti che indichino profili non discriminatori e come tali utilizzabili ai fini della legittimità di valorizzazione di specificità peculiari. L'articolo 15 prevede una lista di requisiti da valutare da parte degli Stati membri, che sono chiamati a verificare se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. All'esito, gli Stati membri sono chiamati ad adattare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni. Con maggiore sforzo chiarificatore, il paragrafo 2 dell'articolo 15 risponde codificando le pronunce della Corte di giustizia e indica una serie di requisiti specifici non discriminatori che possano ammettere un regime diverso, giustificato anche da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un legittimo interesse di terzi, come ammesso dal ricordato *considerando* n. 40.

Tra questi, rilevano ai nostri fini quelli indicati dello stesso articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), in generale, e più in particolare dalla lettera *d*), da leggere in uno anche come combinato disposto, dal momento che essi sintetizzano le specificità e le limitazioni poste, ad esempio, dalle leggi regionali Abruzzo n. 7 del 2019 e n. 93 del 1994 per questo tipo di manufatti e macchine da pesca, ben individuati nel numero, mappati e censiti in numero di 32, di cui ben 11 vincolati dalla competente Soprintendenza.

Più precisamente, secondo il citato articolo 15, paragrafo 2, non sono discriminanti: *a*) restrizioni quantitative o territoriali (come detto) in funzione della storia culturale di una determinata popolazione ubicata, per esempio, lungo la cosiddetta « costa dei trabocchi »; *d*) requisiti che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, svolta nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti « traboccenti ». Orbene, sul piano giuridico e su quello sostanziale, per quanto riguarda i manufatti e le macchine da pesca, nelle diverse tipologie in cui si estrinsecano nelle specifiche realtà territoriali nel nostro Paese, appare utile e ammissibile prevedere un regime amministrativo diverso.

Tale diversità, oltre che consentito da motivi imperativi di interesse generale, è conforme al criterio cumulativo della non discriminazione, della proporzionalità e della necessità di tutelare interessi storico, culturali, socio-economici, ambientali e territoriali specifici.

Ne consegue che l'ordinamento dell'Unione europea e il nostro sistema regolatorio, in ragione della natura specifica dei manufatti, mostrano di ammettere requisiti che possano riservare, per un dato lasso temporale, l'uso esclusivo del demanio e l'accesso all'attività consentita a determinati prestatori, mediante l'utilizzo dei manufatti e delle macchine da pesca in esame (4). Ciò posto, messa in disparte l'annosa questione relativa alle concessioni pertinenti agli stabilimenti balneari, che non riguardano il caso in esame, a ulteriore precisazione e supporto della deroga proposta per i manufatti e macchine da pesca a tutela di interessi nazionali, espressione di significative e peculiari tradizioni locali e dell'opera d'ingegno di una determinata popolazione, giova segnalare quanto rileva e deriva in generale dal diritto dell'Unione europea.

In più occasioni la Corte di giustizia che, com'è noto, è una fonte di diritto anche nel nostro ordinamento, ha avuto modo di consolidare alcuni principi che militano in favore e giustificano eventuali deroghe. La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato che la libera prestazione dei servizi, in

quanto principio fondamentale del trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito. Gli stessi principi sono stati affermati anche con riguardo all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: sempre secondo la Corte infatti una restrizione alla libertà di stabilimento, che sia applicabile senza discriminazioni basate sulla nazionalità, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che essa sia atta a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

Fra i motivi imperativi ritenuti idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal trattato vanno tra gli altri segnalati, a titolo esemplificativo, la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio. Per contro, le finalità di natura puramente economica non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale. Con maggiore sforzo esplicativo va precisato che la distinzione sulla matrice, normativa o giurisprudenziale, del motivo giustificativo non è priva di conseguenze. Infatti, mentre ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica possono essere invocati dagli Stati membri anche per giustificare disposizioni nazionali direttamente discriminatorie sulla base della nazionalità, i motivi imperativi di interesse generale individuati dalla Corte di giustizia possono legittimare soltanto le normative nazionali che si applicano indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività sul territorio di uno Stato membro e che danno luogo ad una discriminazione indiretta, ovvero le misure che, pur essendo applicate nel territorio dello Stato ospitante senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità, nei fatti determinano restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Ed è proprio quello che accade per le attività storiche legate ai manufatti e alle macchine da pesca in questione, frutto dell'operosità delle persone native e stanziali in un determinato territorio, che si sono tramandate tecniche costruttive e buone pratiche gestionale di generazione in generazione, spesso prima che il nostro ordinamento stabilisse delle regole ben precise per l'utilizzo del demanio di che trattasi. Peraltro, si tratta in realtà anche di situazioni uniche e peculiari che spesso non sono state oggetto di nessun tipo di funzione regolatoria.

In ogni caso, in linea di principio, in mancanza di misure di armonizzazione adottate a livello europeo che definiscano i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei legittimi interessi sopra indicati, spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono assicurare la tutela di tali interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Gli Stati devono, tuttavia, agire nei limiti tracciati dal trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, senza eccedere quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento. In estrema sintesi, poiché si tratta di un fenomeno diverso dalle questioni in essere per gli stabilimenti balneari, nel caso dei trabocchi sussistono tutti i presupposti per disciplinare la deroga all'applicazione del quadro di riferimento generale e per il rilascio delle concessioni demaniali per l'uso e l'occupazione di tali aree rientranti nel demanio stesso da parte dei proprietari e dei titolari dei manufatti e delle macchine da pesca.

Occorre infatti introdurre regole che effettivamente rispondano alla finalità di governare e circoscrivere l'area complessiva destinata alla valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca in funzione sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui è strumentale, ad esempio, la regolazione delle attività compatibili) sia di un più fruibile soddisfacimento, ove possibile, delle attività didattico-culturali (anche extraregionali) demandate alla promozione della storia dei manufatti, come riferibile alla disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone con disabilità, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e del territorio, comprendendosi in essa anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale e del quadro d'insieme di un determinato territorio.

Con queste finalità, il quadro di riferimento interno appare piamente compatibile con le deroghe ammesse da paragrafo 3 dell'articolo 12 della citata direttiva, che consentono agli Stati membri di «

tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario ». E ciò nei limiti e con le precisazioni che non si tratta di disposizioni discriminatorie, come previsto nel ricordato articolo 15, comma 2, lettera *a*), in generale e più in particolare dalla lettera *d*). Ne deriva che, in relazione alla peculiarità del caso che rientra appieno nelle ipotesi derogatorie, nel quadro di riferimento regolatorio appena considerato prevalgono le norme interne del vigente codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa di vertice. Nell'esercizio di tali funzioni, a monte e a valle del procedimento per il rilascio delle prescritte concessioni e titoli demaniali, possono essere adottate misure puntuali in base alle quali si possa e si debba dare priorità e preferenza ai soggetti già in possesso dei manufatti e titolari delle concessioni da molti anni. Del resto, appare del tutto ragionevole riferire il requisito della pregressa titolarità agli anni (ad esempio 5 anni) precedenti a quello di svolgimento della procedura selettiva come disciplinata dal codice della navigazione, in quanto direttamente espressivi dell'attività svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa svolta da prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività, sviluppata nei secoli dalle famiglie dei cosiddetti « traboccati ». E ciò in quanto direttamente espressiva anche dell'attività concreta svolta dal richiedente, in virtù delle peculiari tecniche realizzative tradizionali e che rientrano appieno in una forma di tutela della proprietà intellettuale rappresentata appunto dall'opera d'ingegno antica di alcuni maestri d'ascia, che hanno tramandato di generazione in generazione le tecniche realizzative e la scelta dei materiali più idonei, che certamente non possono essere frutto di procedure amministrative. Non a caso, ad esempio e come accennato, la Soprintendenza di Chieti ha proposto e ottenuto l'apposizione del vincolo puntuale su ben 11 dei circa 32 trabocchi esistenti appunto sulla costa dei trabocchi, riconoscendone il valore tradizionale delle tecniche costruttive e dei materiali utilizzati. Per quanto appena illustrato, si sottopone all'esame, per eventuale approvazione e formalizzazione in legge, del presente disegno di legge, secondo il seguente articolato.

(1) Tale approccio pare possa mettere insieme frammenti aviti di una sorta di diritto naturale nato dalla necessità con il più recente modello della demarchia (Feliciano Benvenuti) che bene si inserirebbe nel processo di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, segnando un notevole progresso verso una rinnovata concezione del cittadino nella società, ispirata al dichiarato intento di difendere e promuovere il pieno sviluppo della persona umana in consonanza con i valori e i principi fondativi del nuovo assetto costituzionale.

(2) Di recente, la Scuola di Giornalismo della LUISS ha dedicato ampio approfondimento sulla peculiarità storica, sociale economica ed ambientale del fenomeno, consultabile attraverso il link <https://zetaluiss.it/2023/06/08/trabocco-macchina-da-pesca-abruzzo/>. Da ultimo, la Slow Food Editore, ha pubblicato un volumetto illustrativo della storia e della geografia dei trabocchi abruzzesi, ai quali è correlata la cd. Cozza dei Trabocchi e le *cultivar* per la produzione di olio EVO delle Colline frantane sovrastanti.

(3) La stessa RFI ha istituito la cd. Trabocchi line (come fa ad esempio per Tropea line in Calabria), con servizio di trasporto biciclette e corse dedicate in relazione alla presenza della Via Verde, la pista ciclabile della costa dei Trabocchi collegata al progetto nazionale, sul cui tracciato si è svolta al cronometro di partenza del Giro d'Italia 2023, che è stato oggetto di attenzione mediatica internazionale, con oltre 80 milioni di telespettatori.

(4) Ad es. i trabocchi e i manufatti presenti nella Regione Veneto, candidati a diventare patrimonio dell'Unesco, come illustrato nel convegno svoltosi a Roma, piazza del Parlamento, 19, presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati, il 22 febbraio del 2023.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge ha ad oggetto la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca ubicati in particolari aree del territorio nazionale come espressione della storia, della cultura e della tradizione locale e realizzati con tecniche tradizionali, frutto dell'ingegno della popolazione locale sviluppatosi nei secoli per soddisfare esigenze primarie nel particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato ambito del territorio italiano.
2. La presente legge ha la finalità di tutelare e favorire la valorizzazione della specificità dei manufatti di cui al comma 1, tipici e caratterizzanti l'identità dell'ambiente, dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale ambientale, storico e tradizionale, che può svolgersi in armonia con l'utilità sociale governata con ogni misura utile per garantire lo sviluppo sostenibile e una economia circolare in modo da salvaguardare e tutelare gli interessi primari nazionali coinvolti e non recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, con modalità idonee a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.
3. Ai sensi della presente legge sono sottoposti alla tutela e alla salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca esistenti e, attraverso la loro ricostruzione, quelli eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria. Con solo valore esemplificativo e non esaustivo, per « manufatti e macchine da pesca » si intendono i cosiddetti trabocchi o trabucchi, i caliscendi, i bilancini nonché i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e reti da pesca esistenti sulle coste, nei porti e presso le rive dei laghi e dei fiumi, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, l'esistenza e il possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.
4. Le regioni possono emanare disposizioni per perseguire l'obiettivo di attuare una puntuale valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai manufatti per la pesca, promuovendone il recupero e un'utilizzazione non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme vigenti in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime nei limiti e in quanto compatibili.

Art. 2.

*(Esclusione e regime amministrativo applicabile)*

1. I manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1 della presente legge sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Ad essi si applica il regime derogatorio di cui alla presente legge, sussistendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, di salvaguardia e di conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinati contesti, secondo quanto stabilito nell'articolo 41, commi secondo e terzo della Costituzione.
2. Ferme restando le rispettive competenze e funzioni amministrative attribuite allo Stato, attraverso le proprie articolazioni periferiche e agenzie, alle regioni, ai comuni e agli altri enti locali, i manufatti di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati, nonché per ogni altra attività consentita, anche in funzione di un richiamo turistico regolamentato, che non si ponga in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, nel rispetto della salute e della sicurezza.
3. I manufatti e le macchine per la pesca, come definiti nell'articolo 1, possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale, come stabilito nel libro primo, titolo II, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 31 marzo 1942, n. 327, e nel

relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo il modello procedimentale previsto dagli articoli 37 del citato codice della navigazione e 18 del relativo regolamento di esecuzione. Ai fini di cui al comma 2 è data priorità e preferenza in favore di prestatori particolari, a motivo della natura specifica delle attività connesse, e che abbiano avuto la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali.

4. Il rilascio della concessione e di ogni altro titolo demaniale prescritto ai sensi del comma 3 avviene su apposita istanza di parte ed è il presupposto necessario per richiedere e ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni diversa attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente, che non si ponga in contrasto con i principi della presente legge, secondo i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*(Disposizioni finali e rinvio)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge restano valide ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciato ed efficace alla data di pubblicazione della legge medesima.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del titolo demaniale, devono essere avviate le procedure indicate al comma 4 dell'articolo 2. Le procedure devono concludersi entro il successivo 31 marzo e il termine può essere interrotto una sola volta per eventuali e motivate necessità istruttorie.

3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, oltre al citato codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1990, n. 241, le leggi regionali e, in quanto applicabili, le disposizioni e i principi che disciplinano la materia, gli usi consentiti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente, nonché dai richiamati principi dell'ordinamento europeo.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=57979](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57979)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

# 1.3.2.1.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115(pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**  
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[FAZZONE](#)

*indì del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)*

*Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.*

*Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.*

*Si passa alle dichiarazioni di voto.*

*La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.*

*Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.*

*Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.*

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri**

## **relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ( [n. 155](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio espongano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento

europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8<sup>a</sup> Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscano nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice **FAROLFI** (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale**

**(1116) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**Resoconto stenografico**

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente FAZZONE dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S) e [BASSO](#) (PD-IDP) intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

[Resoconto stenografico](#)

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. [1136](#), recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviare l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

# 1.3.2.1.2. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 117(pom.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024

**117<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 maggio.

Il PRESIDENTE propone di fissare a martedì 18 giugno, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, il relatore SIGISMONDI (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) osserva che l'analisi della Commissione sui contenuti del decreto-legge non può ridursi a un semplice parere favorevole, senza formulare osservazioni sulle numerose problematicità del testo.

Il provvedimento in esame, infatti, allontana drammaticamente il Paese dal percorso di de-

carbonizzazione e dal raggiungimento degli obiettivi fissati e non considera adeguatamente le esigenze dei soggetti interessati riguardo all'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici. Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Anche la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) si dice sorpresa del parere favorevole senza osservazioni proposto dal relatore, ritenendo che l'8<sup>a</sup> Commissione, in virtù delle sue competenze, non possa esimersi dal formulare rilievi sulle rilevanti problematiche sottese al testo del decreto-legge, che sono emerse anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione di merito.

In particolare l'articolo 5, ponendo limiti eccessivamente stringenti riguardo all'installazione dei pannelli solari, rischia di causare gravi problemi a tutti coloro che hanno già avviato l'*iter* per ottenere le necessarie autorizzazioni e di pregiudicare gli investimenti effettuati alla luce del quadro regolatorio di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Se la ragione che ha spinto il Governo a introdurre nel decreto-legge l'articolo 5 è da ricollegarsi alla volontà di limitare l'impatto sul suolo, si sarebbe dovuto piuttosto mettere mano a una normativa organica in materia di consumo di suolo, invece di apportare modifiche estemporanee che minano la certezza del diritto.

L'oratrice conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ( [n. 155](#) )**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere avrà luogo la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

# 1.3.2.1.3. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 64(ant.) del 04/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 64**

**GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024**

*Presidenza del Presidente*

**FAZZONE**

*Orari: dalle ore 13 alle ore 13,20*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE -  
COORDINAMENTO PESCA, ANAPI PESCA, FEDERPESCA E UNCI - AGROALIMENTARE,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [877](#) E [1029](#) (MANUFATTI  
E MACCHINE PER LA PESCA TRADIZIONALI)*

# 1.3.2.1.4. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 70(pom.) del 10/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 70**

**MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2024**

*Presidenza del Vice Presidente*

**ROSA**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE TRABOCCHI E TRABOCCANTI, DEL COMITATO TUTELA TRABOCCHI, DI LEGAMBIENTE E DELLA COOPERATIVA COFUSE SERVIZI, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO E DEL PROFESSOR DIEGO DE CAROLIS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [877](#) E [1029](#) (MANUFATTI E MACCHINE PER LA PESCA TRADIZIONALI)*

# 1.3.2.1.5. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138(pom.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**  
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024  
**138<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 877 e 1029 (Manufatti e macchine per la pesca tradizionali) e dell'atto del Governo n. 187 (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale  
(1158) CALENDA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi  
(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca  
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE) in qualità di relatore, illustra l'articolato del disegno di legge n. 1158.

Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a 15 anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'articolo in questione prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni 13. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a 15 anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età compresa tra 13 e 15 anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. L'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 prevede l'obbligo - per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità - di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 3 prevede da ultimo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.

Stante l'analogia di materia, propone infine la congiunta della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 5 agosto, il relatore Rosso aveva presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Propone pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore, pubblicato in allegato, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore IRTO (PD-IDP) osserva che il testo unificato predisposto dal relatore è stato oggetto di rilievi critici da parte di numerose associazioni di categoria. Considerato altresì l'ampio margine temporale per la presentazione degli emendamenti, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare un nuovo ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a superare le lacune del

testo. Le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate, peraltro relative ad una pluralità di testi ormai superati, potrebbero infatti risultare non più utili per un efficace comprensione del nuovo articolato.

Si associa la senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*), osservando che per non dilatare eccessivamente i tempi il ciclo di audizioni potrebbe essere circoscritto ai soggetti più significativi.

Il senatore **DE PRIAMO** (*FdI*) domanda se sia possibile la redazione di un documento che evidenzi nello specifico quali parti dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno siano state recepite nel testo unificato del relatore. Ciò al fine di garantire un più efficace svolgimento dei lavori.

Il relatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*), nel precisare di avere già allo studio la predisposizione di un documento analogo a quello ipotizzato dal senatore De Priamo, osserva che l'ampio margine temporale deliberato per la presentazione degli emendamenti può certamente consentire, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione, l'effettuazione di un ciclo di audizioni circoscritto ai soggetti maggiormente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti comunque reputati rilevanti potrà, se del caso, essere richiesto un contributo scritto.

L'oratore ricorda che la scelta di predisporre un testo unificato in luogo dell'assumere uno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno quale base per il prosieguo dei lavori risponde proprio all'esigenza di favorire il coagularsi di un'ampia convergenza politica.

La senatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di approfondire eventuali criticità presenti nel testo unificato, si pone problematicamente sull'effettuazione di un nuovo ciclo di audizioni: le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate hanno infatti già fornito alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi utili per deliberare con cognizione di causa.

Il **PRESIDENTE**, preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni circoscritto ad un massimo di otto soggetti ritenuti particolarmente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il **PRESIDENTE** constata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice **TUBETTI** (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette**

**(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 15 maggio.

Introduce l'esame la relatrice **PETRUCCI** (*FdI*) osservando preliminarmente che, analogamente al disegno di legge n. 948, già all'esame della Commissione, il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Fina, apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi".

Sottolinea quindi le principali differenze con il disegno di legge n. 948. L'articolo 2, innanzitutto, demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano

d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.

L'articolo 3 modifica quindi la classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro affiancando alle aree marine protette i parchi nazionali marini.

L'articolo 4, nel disporre la soppressione del Comitato per le aree naturali protette, rimette alla Conferenza Stato-regioni l'adozione della Carta della natura, predisposta da ISPRA. Alla Conferenza è demandata anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, la cui disciplina è integrata, dall'articolo 5, con una serie di disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 9 modifica poi il procedimento di istituzione delle aree protette nazionali, eliminando il riferimento all'obbligo di sentire le regioni.

L'articolo 10 interviene sulla *governance* degli enti parco, sopprimendo la Giunta esecutiva e sostituendo il Collegio dei revisori dei conti con il revisore unico, ma confermando la presenza del Consiglio direttivo e intervenendo, tra l'altro, sulla procedura di nomina del Presidente.

L'articolo 11 prevede che la Comunità del parco promuova la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

L'articolo 12 estende quindi il divieto delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, ricomprensivi: l'attività venatoria; le attività di prospezione, ricerca, estrazione o sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; l'eliski; il transito fuoristrada con mezzi a motore (fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza) e le esercitazioni militari.

L'articolo 15 estende all'area contigua al parco la disciplina del nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco.

L'articolo 18 reca quindi numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ecc.. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di: beni demaniali; beni requisiti alla criminalità organizzata; concessione del marchio e contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 20 riscrive la disciplina della gestione delle aree marine protette e dei parchi marini.

Gli articoli 22 e 25 riscrivono, rispettivamente, la disciplina della vigilanza e della sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e quella della sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali.

L'articolo 28 rivede integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29 amplia, da ultimo, l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto un apposito stanziamento. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la congiunzione del disegno di legge n. 1084 con il disegno di legge n. 948, stante l'analogia di materia.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
[N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131](#)

NT

Il Relatore

***Disposizioni in materia di rigenerazione urbana***

Capo I  
FINALITÀ E DEFINIZIONI  
«Art. 1  
(*Finalità e obiettivi*)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

*a)* favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

*b)* migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi metereologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

*c)* realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

*d)* privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

*e)* applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

*f)* elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

*g)* tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia

prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

*h)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

*i)* favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

*l)* favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

*m)* intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

*n)* attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

## «Art. 2

### (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

*a)* «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

*b)* «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

*c)* «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e

consumo di suolo reversibile;

*d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;*

*e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);*

*f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;*

*g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, aventure di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;*

*h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;*

*i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell'edificazione;*

*l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.*

## Capo II

### GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

#### «Art. 3

*(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)*

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

*a)* aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

*b)* promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

*c)* promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

*d)* individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

*e)* individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

*f)* svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

*g)* favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

*a)* sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

*b)* in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie linda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

*c*) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

*d*) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

*a*) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

*b*) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

*c*) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a*), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscano nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

*d*) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

*e*) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

*a*) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

### Capo III

#### STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

##### «Art. 4

*(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

##### «Art. 5

*(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie linda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

## «Art. 6

### *(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)*

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i

relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

*a)* realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

*b)* adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

*c)* realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

*d)* adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

*e)* ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

*f)* promozione di una partecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

*g)* uso sociale dei luoghi;

*h)* recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

*i)* abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

*l)* un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

## «Art. 7

### *(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)*

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

*a)* gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera *d*), e 10, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario,

anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

*b)* i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

*c)* gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

*d)* gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *a*).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera *a*), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie linda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

*a)* migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

*b)* favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

*c)* migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

*d)* abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d*), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

*a)* i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

*b)* i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

*c)* le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

*d)* i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

#### «Art. 8

##### *(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

#### «Art. 9

##### *(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

#### «Art. 10

##### *(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

*a)* spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

*b)* spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

*c)* spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

*d)* oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizzati.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

## «Art. 11

### *(Incentivi economici e fiscali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta linda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

## «Art. 12

### (*Semplificazioni*)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

*b)* se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

### «Art. 13

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;*

*b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;*

*c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;*

*d) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato;*

*e) all'articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».*

### «Art. 14

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

# 1.3.2.1.6. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 147(pom.) dell'11/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8<sup>a</sup> Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

### 147<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ( [n. 187](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE) presenta, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, e informa che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato.

Comunica quindi che la Conferenza unificata ha rinviato l'esame dell'atto del Governo in titolo e che, pertanto, non essendo sciolta la riserva, il seguito dell'esame dovrà essere rinviato ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 12 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

D'intesa con la relatrice Farolfi, che non ha potuto prendere parte alla seduta odierna, propone quindi

di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 877 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al predetto disegno di legge per martedì 26 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE) illustra, in qualità di relatore, il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che rifinanzia, per l'anno 2024, alcune autorizzazioni di spesa a favore di RFI e ANAS.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo incrementa di 250 milioni di euro, per l'anno 2024, il finanziamento destinato a RFI per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge finanziaria per il 2006.

Il comma 2 integra quindi di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra MIT e RFI, mentre il comma 4 prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il successivo comma 5 incrementa il Fondo unico per gli investimenti dell'ANAS di 117 milioni di euro per il 2024, da destinare: agli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza (per la somma di 30 milioni), al programma "ponti, viadotti e gallerie" (per la somma di 74 milioni), ed agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate da eventi sismici (per 13 milioni).

Il comma 6, da ultimo, individua la relativa copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta in votazione ed approvata.

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione di merito, ha deliberato di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire le tematiche sottese al disegno di legge e al documento in titolo.

Apprezzate le circostanze, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE rende noto che presso la Commissione di merito è ancora in corso il ciclo di audizioni.

Apprezzate le circostanze, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Con riferimento all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1055 e 1124, recanti l'istituzione di una

legge quadro in materia di interporti, il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) chiede di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1055 (assunto a testo base per il prosieguo dei lavori), già fissato per mercoledì 13 novembre, alle ore 12. Ciò al fine di meglio approfondire le problematiche sottese all'articolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto della richiesta formulata dal senatore Basso, propone quindi di fissare il nuovo termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1055 per lunedì 18 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

all'articolo 1:

1. eliminare il secondo periodo del comma 1 - che fa salve le disposizioni del Testo unico in materia di edilizia (TUE) ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui allo schema in esame - in quanto il titolo edilizio deve essere inteso quale implicito nei procedimenti della procedura abilitativa semplificata (PAS) o della autorizzazione unica evitando l'adozione di *iter* autorizzativi da essi difformi derivanti dal TUE;

all'articolo 2:

2. al fine di favorire la realizzazione delle opere connesse agli impianti, al comma 2 aggiungere e specificare che: "sono pertanto autorizzabili gli espropri, previa apposizione dell'apposito vincolo preordinato, esclusivamente per le opere connesse agli impianti, ivi comprese le opere di rete, nonché, nel caso di impianti eolici le superfici occupate dal sorvolo dei rotori, e anche per le aree occupate dal tracciato interrato in caso di variante non sostanziale successiva all'ottenimento dell'autorizzazione unica";

all'articolo 3:

3. al comma 1, sopprimere le parole: "nei singoli casi e salva prova contraria", che creano incertezza e vanificano lo spirito della norma;

4. sopprimere il comma 2 - in cui si prevede che con DPCM si individuino i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con particolari specifiche tecniche, non si applichi il comma 1 - poiché, in attesa dell'individuazione dei casi in cui l'interesse pubblico prevalente sia ritenuto applicabile, e dei relativi casi di esclusione, le amministrazioni potrebbero bloccare di fatto molti progetti;

5. al fine di garantire certezza degli investimenti e parità di trattamento e di tutelare la buona fede e l'affidamento, sostituire il comma 3 - che, facendo salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si presume consenta di salvaguardare dette aree da possibili ipotesi di esclusione dell'interesse pubblico prevalente - con il seguente: "Sono fatte salve le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, incluse quelle di cui al comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199", per esplicitare l'inclusione delle aree idonee *ex lege* di cui al comma 8 del suddetto articolo 20;

6. poiché il principio di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 3 in esame va affermato dando priorità alla costruzione ed esercizio di impianti FER, ma nel pieno rispetto dei principi affermati dal PNIEC e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, evitando consumi del suolo, valuti il Governo di introdurre un rafforzamento in favore dei progetti di *revamping*, *repowering* e riattivazione di impianti dismessi, anche prevedendo agevolazioni in sede di riconoscimento degli strumenti incentivanti, eliminando le penalizzazioni nell'accesso ai meccanismi di incentivazione (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) sotto forma di decurtazione della tariffa aggiudicata (pari al 5 percento per gli impianti di

potenza superiore ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d'asta indette dal GSE o del 3 per cento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE). Tale concetto è persegibile anche attraverso la modifica dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserendo dopo il comma 4 il seguente: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo"; all'articolo 4:

7. inserire tra le definizioni quella di "opere connesse" prevista negli allegati A, B e C, integrandola come segue al fine di includere gli interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della RTN come individuati dal gestore nella soluzione di connessione in quanto si tratta di opere funzionali all'esercizio dell'impianto per il quale si richiede la connessione alla rete: "Tra le opere connesse rientrano i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, ivi inclusi gli eventuali interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della rete elettrica, come indicati nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed accettati dal proponente"; all'articolo 5:

8. trasferire il compito di attivare la piattaforma SUER dal GSE al Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che esso possa avvalersi a tal fine del supporto tecnico di Invitalia, considerato che sono trascorsi più di due anni dal momento in cui l'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021 aveva fissato l'istituzione della piattaforma suddetta. Si valuti inoltre la possibilità di integrare la piattaforma SUER con una interfaccia che consenta di monitorare l'intero *iter* procedimentale della pratica autorizzativa, le tempistiche associate per legge alla singola fase e il relativo stato di avanzamento;

all'articolo 6:

9. reintrodurre tra i regimi amministrativi, nell'ambito del procedimento di attività libera, la possibilità di presentare la DILA per le varianti non sostanziali e di non abrogare l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, precisando che tale regime si applica, nell'ambito delle modifiche individuate dal citato articolo 6-bis, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;

all'articolo 7:

10. considerato che lo schema in esame non specifica quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche non sostanziali eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi ma non ancora realizzati, chiarire che in questi casi si applica il procedimento di attività libera di cui all'articolo 7 e all'allegato A;

11. sopprimere il comma 2, che - nel prescrivere che in presenza di vincoli di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali, ovvero in aree naturali protette, non sia possibile ricorrere al regime amministrativo dell'attività libera ma alla PAS - si pone in contrasto con l'articolo 6 del TUE (fatto espressamente salvo dal comma 1 del medesimo articolo 7, che richiama l'articolo 1, comma 1) e inoltre risulta essere più gravoso rispetto alla disciplina attualmente contenuta nell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021;

12. prevedere che, in caso di cavidotti interrati, il parere della Soprintendenza non sia vincolante, a meno che l'area sia sottoposta a vincolo archeologico;

13. il primo periodo del comma 6 - nel disporre che in presenza di vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 debba farsi ricorso alla PAS in luogo dell'attività libera - introduce un regime più gravoso rispetto all'attuale quadro normativo, non prevedendo, peraltro, alcuna eccezione nemmeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, per i quali, attualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 trova applicazione la DILA. Si valuti pertanto l'opportunità di preservare l'attuale disciplina laddove la stessa sia più favorevole;

14. modificare il secondo periodo del comma 6, che - nel disporre l'impossibilità di utilizzare il regime amministrativo dell'attività libera in luogo della PAS nel caso in cui vi siano interferenze con fasce di rispetto stradali e apertura di nuovi accessi - risulta del tutto illogico laddove lo scopo di tutela perseguito ben poteva essere preservato introducendo un obbligo di preventiva acquisizione di nulla osta dell'ente competente;
15. introdurre la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica < 1 MW mediante il regime amministrativo di attività libera, nel caso in cui detti impianti siano situati in aree idonee, come attualmente contemplato (sebbene mediante ricorso alla DILA) sia dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sia dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 17 del 2022;
16. semplificare gli interventi di *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti, che lo schema in esame sottopone a maggiori vincoli e complicazioni, rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 28 del 2011;
17. valuti il Governo che anche per la semplice manutenzione ordinaria, in assenza di una disciplina specifica, quello che oggi è fatto in edilizia libera potrebbe dover richiedere PAS e autorizzazione paesaggistica;
18. semplificare anche per l'eolico gli interventi su impianti esistenti in attività libera e PAS (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di *repowering*, che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato dallo schema in esame), godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS). La verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi dovrebbe spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, attraverso l'inserimento di una previsione *ad hoc* all'articolo 8;
19. per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, dettagliare con maggiore precisione, negli Allegati A e B, le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in attività libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di *revamping* e *repowering*;
- all'articolo 8:
20. al comma 6, lettera c), specificare che il dissenso congruamente motivato equivale a un provvedimento di diniego soltanto nelle ipotesi in cui il parere dell'amministrazione dissidente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante. In caso contrario, infatti, si attribuirebbe un potere di voto ad amministrazioni che, nella precedente disciplina normativa, non disponevano di una tale primazia procedimentale;
21. prevedere che gli interventi per il ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, degli impianti, che non comportino un incremento superiore al 20 per cento dell'area occupata dall'impianto esistente possano essere sottoposti a PAS. A tal fine, per ragioni di coerenza, sarebbe opportuno che le disposizioni relative agli interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale di impianti eolici esistenti, previsti nella sezione II dell'allegato A fossero inserite nella corrispondente sezione dell'allegato B, come attualmente previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011;
22. specificare, nel caso degli impianti eolici esistenti, che la definizione di area occupata nel caso di un progetto di integrale ricostruzione sia corrispondente a quanto indicato nei criteri stabiliti per interventi non sostanziali di cui all'articolo 5 del DM n. 28 del 2011;
23. per quanto riguarda la documentazione relativa alla connessione dell'impianto, consentire la possibilità di allegare al progetto, al momento della presentazione dell'istanza, la sola richiesta di preventivo di connessione presentata al gestore;
24. definire in modo chiaro modalità e ambito di applicazione di eventuali misure compensative legate alla realizzazione di impianti di produzione per i territori interessati. Come previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, richiamato dallo stesso schema in esame e dunque non oggetto di abrogazione, è in sede di conferenza di servizi che possono essere

individuate misure di carattere ambientale e territoriale che, senza poter subordinare la realizzazione dell'intervento ad alcun corrispettivo monetario, siano a vantaggio dei Comuni interessati. Lo schema in esame non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010. Inoltre, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, essendo prevalentemente riferito alla disciplina dei regimi autorizzativi, è inserito tra le norme oggetto di abrogazione di cui all'allegato D dello schema. Sarebbe opportuno inserire un'apposita previsione per la quale le compensazioni ambientali devono essere concordate in sede di conferenza di servizi e non possono superare un determinato valore economico commisurato ai ricavi e sostenibile per gli investitori. In linea generale, per tutte le misure di compensazione ambientale, sarebbe opportuno tenere in considerazione la non applicabilità in caso di impianti fotovoltaici costruiti su coperture o su pensiline o a terra all'interno del perimetro dell'area industriale;

25. chiarire che è facoltà del proponente aderire al regime autorizzativo di cui all'articolo 9, onde assicurare una applicazione omogenea delle norme. Si propone pertanto la seguente aggiunta dopo il comma 8: "8-bis. In mancanza della legittima disponibilità della superficie relativa alle aree per le opere di connessione alla rete, come richiesto dal comma 2, lettera b), il proponente può presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9";

26. modificare il comma 9 che, nel disporre la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo, potrebbe risultare eccessivamente oneroso, non prevedendo la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini;

27. prevedere, com'è attualmente disposto dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che il ricorso alla PAS sia consentito per gli impianti fotovoltaici e per le relative opere connesse e infrastrutture necessarie anche nel caso in cui la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;

all'articolo 9:

28. poiché la disposizione non prevede la perentorietà dei termini, il silenzio assenso e l'esercizio di poteri sostitutivi ad integrazione di quanto previsto dalla legge 241 del 1990, individuare tempistiche congrue, che consentano un'accelerazione degli *iter*. È auspicabile, dunque, lo stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità, laddove nel coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa. Sarebbe necessario, inoltre, un meccanismo di silenzio-assenso per imporre una perentorietà dei termini indicati. Infine, in merito alla decadenza dell'autorizzazione unica si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo salvo proroga motivata;

29. al comma 2, lettera a), in analogia a quanto previsto all'articolo 8 in caso di coinvolgimento di più comuni, prevedere che, nel caso in cui gli interventi coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;

30. al comma 3, chiarire: al primo periodo, che per "provvedimenti di compatibilità ambientale" devono essere intesi quelli espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006; al secondo periodo: che l'avviso al pubblico è previsto per le sole procedure di VIA e non per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e che i contenuti dell'avviso al pubblico sono quelli esplicitati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

31. al comma 4, sopprimere il quarto periodo, non ritenendosi necessaria la concessione di proroghe del termine assegnato per le integrazioni;

32. al comma 5, prevedere l'impossibilità di richieste di integrazioni istruttorie nei casi di progetti non sottoposti a VIA o verifica di VIA;

33. al comma 6, precisare, come per il precedente comma 3, che per "provvedimenti di compatibilità ambientale" si intendono i provvedimenti espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché chiarire gli obblighi in capo all'autorità competente ai fini di consultazione del pubblico, adottando la seguente nuova formulazione: "6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni

ambientali ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro dieci giorni successivi alla verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali, provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale nel proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero lo studio di impatto ambientale e l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali";

34. individuare puntualmente termini per la prestazione di eventuali richieste integrative e il conseguente obbligo da parte dell'autorità precedente di farle proprie, nonché, a vantaggio del proponente, l'introduzione della possibilità di proroghe per il deposito dell'eventuale documentazione integrativa richiesta, sostituendo il comma 7 con il seguente: "7. Entro trenta giorni dal termine della consultazione di cui al comma 6, qualora si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione precedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione precedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990";

35. al comma 9, prevedere che la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica sia convocata in modalità asincrona, risultando anacronistica, nonché produttiva di inutili rallentamenti del procedimento, la previsione che essa sia convocata in modalità sincrona;

36. al comma 10, alinea, ribadire quanto previsto all'articolo 3 dello schema in esame in termini di individuazione di interesse pubblico prevalente, adottando la seguente nuova formulazione: "10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti e quanto previsto dall'articolo 3, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:";

37. al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) comprende tutti gli atti di assenso comunque denominati ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1";

38. al comma 10, lettera d), introdurre l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici, come attualmente disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

39. poiché il comma 10 non disciplina espressamente i casi di progetti che, nell'ambito del procedimento unico, sono sottoposti a verifica di VIA che si conclude con assoggettamento a VIA, inserire, dopo il comma 10, un nuovo comma che obbliga, in caso di assoggettamento a VIA, la riedizione del procedimento di autorizzazione unica adottando la seguente formulazione: "10-bis. Nel caso in cui il provvedimento di verifica di VIA di cui al comma precedente disponga l'assoggettamento del progetto a VIA, l'amministrazione precedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990";

40. al comma 11, specificare le modalità e le condizioni per il rinnovo del provvedimento autorizzatorio unico e introdurre gli opportuni coordinamenti, in punto di decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, con quanto previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevedendo proroghe della validità dell'autorizzazione unica in conformità alla normativa vigente;

41. poiché il comma 11 prevede la pubblicazione dell'autorizzazione unica ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione che, al contrario, fornirebbe certezze a livello di mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo si considera consolidato, dopo il comma 11 inserire il seguente:

- "11-bis. Dalla pubblicazione di cui al comma 11 decorrono i termini di impugnazione al competente tribunale amministrativo. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica";
42. al fine di snellire e coordinare meglio l'*iter* autorizzativo e concessorio, per i progetti idroelettrici sottoposti ad autorizzazione unica, adottare un percorso autorizzativo unico che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, proceda automaticamente con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all'articolo 9 dello schema in esame prevedere che le amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale;
43. al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, Sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni competenti";
44. considerato che lo schema in esame prevede, tra l'altro, la abrogazione dell'intero articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e quindi anche il comma 4-bis che consente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree in cui realizzare le opere connesse, dopo il comma 13 aggiungere un nuovo comma in cui precisare che, facendo valere la pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 2, e in raccordo con quanto già disposto dall'articolo 13.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", è conservata la facoltà del proponente di richiedere, per gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento coattivo sulle aree interessate dalle opere connesse; all'articolo 10:
45. con riferimento ai commi 2 e 3, poiché lo schema in esame non pare abrogare le disposizioni di cui al RD n. 1775 del 1933, prevedere le modalità di gestione e valutazione delle concorrenze;
46. disciplinare la fattispecie in cui venga confermato che il rilascio della concessione avvenga preventivamente all'attivazione del procedimento di autorizzazione unica, in quanto la VIA ha per oggetto proprio la concessione di derivazione e pertanto, preventiva all'attivazione dell'autorizzazione unica;
47. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente decreto" inserire le seguenti: "o qualora non siano state presentate osservazioni o opposizioni ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'ente concedente, quest'ultimo, ottenuto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente laddove prescritto" e dopo le parole: "sessanta giorni," inserire le seguenti: "previa verifica dell'ammissibilità della domanda";
48. prevedere tempistiche chiare per la fase di concorrenza, apparendo discutibile che l'amministrazione concedente possa operare una selezione fra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni di pubblicazione, mentre appare congrua la tempistica di 60 giorni prevista per la chiusura del procedimento. Si propone pertanto di elevare il termine per la selezione fra progetti concorrenti a 60 giorni;
49. appare poco logico vincolare il rilascio della concessione all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di concessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto;
50. inoltre, con particolare riferimento alla concessione d'uso del demanio marittimo richiesta per gli impianti *offshore*, valuti il Governo le seguenti criticità: (1) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo, in quanto per tali tipi di progetti i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all'ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni; (2) si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di autorizzazione unica, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione

non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi, ma l'ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto *offshore* sembra piuttosto improbabile. Inoltre, la mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine sembra implicare la possibilità di decadenza della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso;

51. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso o all'entità degli investimenti";

52. in merito alla decadenza della concessione rilasciata, specificare che sia più opportuno far decorrere la decadenza in caso di mancato avvio della realizzazione entro i termini previsti dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 e non, come attualmente previsto nella bozza entro i termini previsti dal progetto, modificando il comma 5 come segue: "5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9";

53. poiché nulla si prevede sui ritardi dovuti a cause di forza maggiore o all'inerzia degli enti competenti al rilascio di permessi e nullaosta, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: "I termini vengono sospesi in caso di interruzione per cause di forza maggiore. In caso di rinvio nell'avvio dei lavori dovuto ai ritardi nei rilasci di permessi e nullaosta da parte degli enti competenti, il termine della concessione viene prorogato per un periodo equivalente. In caso di fermi stagionali imposti dall'amministrazione concedente, la concessione viene automaticamente prorogata per il periodo equipollente";

all'articolo 12:

54. modificare gli Allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, all'Allegato II (progetti di competenza statale), che siano sottoposti a VIA statale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza complessiva superiore a 300 MW (Allegato II alla parte seconda, punto 2). Quanto alla valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando la soglia di 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, sono sottoposti a VIA regionale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW;

55. prevedere forme di consultazione nelle procedure di compatibilità ambientale di competenza statale più pregnanti e tali da determinare un effettivo coinvolgimento delle Regioni, ad esempio attraverso forme di intesa, soprattutto in ipotesi di dissenso. Tale rafforzamento delle forme di consultazione non può che tradursi in coinvolgimento anche sul piano economico, attraverso una vera e propria partecipazione finanziaria delle Regioni nelle procedure di competenza esclusiva statale nelle quali l'ente regionale è chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico. Tale partecipazione va messa in atto attraverso forme di intesa e/o accordi tra Stato e Regioni;

56. estendere la competenza regionale anche nel campo degli impianti di eolico *off-shore*, sia per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sia al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale. A tale proposito, giova rammentare che tra i potenziali impatti che un impianto eolico *off-shore* può determinare vi è quello sul settore della pesca, materia rientrante nella competenza esclusiva della Regione a statuto speciale, vedasi Regione Sardegna e Regione Siciliana. Sebbene lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", per cui spetta a quest'ultimo fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull'intero territorio nazionale, non può non considerarsi che la suddetta materia influisce in materie di

competenza legislativa regionale, come ribadito anche recentemente dalla sentenza della Corte Costituzione del 15 febbraio 2024, n. 16;

57. con riferimento al comma 1 e al comma 2, lettera b), chiarire l'eventuale applicazione/disapplicazione di quanto previsto dal DM n. 52 del 2015 in termini di dimezzamento delle soglie per i progetti di cui agli allegati II-*bis* e IV al decreto legislativo n. 152 del 2006;

58. prevedere una disciplina transitoria che stabilisca cosa fare per i progetti in corso e per le varianti dei progetti già approvati. La massima semplificazione a tale proposito sarebbe di consentire con apposita previsione ai soggetti proponenti, sia per i procedimenti in corso, che per le varianti di poter scegliere se continuare con la precedente procedura o seguire la nuova competenza, qualora gli uffici del soggetto che ha acquisito la competenza si siano già adeguatamente organizzati;

59. rendere effettivo il "coordinamento" tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di valutazione di impatto ambientale, optando per il criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la competenza in materia di VIA;

60. introdurre una norma di coordinamento con la disciplina regolatoria che presiede al regime di connessione degli impianti FER alla rete elettrica, in capo ad ARERA, prevedendo inoltre modalità e tempistiche più stringenti e, ove possibile, un sistema efficace di sanzioni che funga da deterrente all'inerzia o all'inefficienza dei distributori e dei gestori della rete nell'adempimento alla disciplina;

61. in merito al fotovoltaico, per quanto riguarda le classi di potenza per i vari regimi amministrativi, coordinare meglio le soglie di potenza tra *iter* ambientali e *iter* autorizzativi, in quanto le soglie individuate per i procedimenti destinati all'acquisizione della compatibilità ambientale e per gli *iter* autorizzativi indicate nello schema in esame risultano essere non coerenti fra loro (ad esempio, per le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento la soglia VIA è 15 MW, la soglia PAS è 10 MW e la soglia AU è 12 MW);

62. integrare l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo che l'installazione di impianti agrivoltaici in tutte le sue configurazioni sia sempre consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora tali zone rientrino tra le aree disciplinate dall'articolo 20, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

all'articolo 13:

63. al comma 1, lettera c), prevedere che ogni singolo passaggio dei procedimenti amministrativi sia ridotto di un terzo, fatti salvi i termini previsti dalla Eurodirettiva VIA e dalle Linee guida nazionali VInCA, sostituendo il capoverso b) con il seguente: "b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario fatti salvi i termini previsti per la fase di consultazione in caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero della procedura di VInCA, se occorrente";

64. con particolare riferimento al settore idroelettrico, coordinare lo schema in esame con il Testo unico acque (RD n. 1775 del 1933) con riferimento all'*iter* di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche e con i regolamenti regionali che disciplinano i procedimenti di concessione dell'acqua pubblica;

all'articolo 14:

65. chiarire se la nuova disciplina si applicherà solo ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame o se sarà applicabile anche agli *iter* autorizzativi pendenti, avendo cura di disciplinare gli eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni qualora, a seguito delle modifiche apportate, l'*iter* pendente dovesse proseguire presso un'amministrazione diversa da quella che era titolare del procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente;

66. definire l'impatto dello schema in esame sui procedimenti già avviati ma non ancora conclusi e che abbiano già ottenuto pareri vincolanti, introducendo il seguente comma: "I procedimenti relativi agli impianti inseriti negli allegati B e C già avviati, ma non ancora conclusi, che abbiano già procedure di valutazione ambientale concluse o in itinere e pareri vincolanti emessi o in itinere, vengono conclusi

secondo la disciplina vigente all'atto dell'avvio del relativo procedimento";

67. poiché non è presente nello schema in esame una previsione che tenga conto del fatto che regioni e province autonome avranno bisogno di tempo per armonizzare la propria legge a quella nazionale, garantire che possano essere avviati *iter* autorizzativi in questo arco temporale, auspicando che sia lasciata facoltà al proponente se procedere secondo la legislazione previgente o se adottare il nuovo dettato legislativo qualora regioni e province autonome non legiferino prima dei sei mesi; all'Allegato A:

68. inserire, tra gli interventi di nuova realizzazione di cui alla Sezione I, quelli relativi ad impianti idroelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione, così come previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge n. 77 del 2021;

69. alla lettera c) della Sezione I: (i) eliminare il richiamo ai soli impianti fotovoltaici installati a terra ai fini di perseguire un principio di neutralità tecnologica per cui non vi siano discriminazioni tra fotovoltaici installati a terra e altre tipologie di fotovoltaico, come quello flottante. In tal modo verrebbe esteso il regime di attività libera anche per il fotovoltaico flottante; (ii) eliminare il limite di potenza (non previsto dall'attuale articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021);

70. con riferimento all'idrogeno, alla lettera u) apportare le seguenti modificazioni: (i) sostituire le parole: "con potenza fino a 10 MW" con le seguenti: "di potenza uguale o inferiore ai 10 MW" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

71. modificare il titolo della Sezione II con il seguente: "Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti", al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;

72. alla Sezione II, capoverso 1, lettera b), premettere la seguente: "0b) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori";

73. alla Sezione II, capoverso 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: "3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (h2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente (h1) moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (d1):  $h2 = h1 * (d2/d1)$ ";

74. in ogni caso, riformulare il suddetto numero 3) della lettera b), riprendendo le disposizioni dei commi 3 e 3-quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che risulta abrogato dall'Allegato D);

75. sopprimere i capoversi 2 della Sezione II degli Allegati A e B, in quanto essi precluderebbero la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente; all'allegato B:

76. meglio coordinare e chiarire la possibilità di effettuare tramite PAS l'installazione di impianti di accumulo all'interno del perimetro degli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabili, a prescindere dal fatto che le due infrastrutture operino in modo combinato, inserendo, nella rubrica della Sezione I, dopo le parole: "Interventi di nuova realizzazione" le seguenti "e/o riattivazione";

77. con riferimento agli impianti solari fotovoltaici di cui alla Sezione I, capoverso 1, lettera d), elevare la potenza massima da 12 MW a 20 MW, considerato che un *range* di 10-12 MW per tale tipologia di impianti non è una semplificazione e inquadra pochissime casistiche;

78. apportare modifiche volte a chiarire che gli impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante su aree di proprietà privata, poiché ricompresi nella più generica definizione di "impianti solari fotovoltaici", possano essere sottoposti al regime della PAS se installati su aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

79. alla lettera q), innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, al fine di snellire gli *iter* per l'installazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale e in coerenza con lo sviluppo di ulteriori soluzioni di efficienza energetica, quali, ad esempio, pompe di calore industriali asservite al teleriscaldamento e al tele-raffrescamento;

80. alla lettera aa), dopo le parole: "impianti di accumulo elettrochimico" inserire le seguenti: "o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo *stand-alone* e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure";

81. alla lettera bb), dopo le parole: "o in corso di dismissione," inserire le seguenti: "e le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006,";

82. dopo la lettera cc), aggiungere la seguente: "dd) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare";

83. modificare il titolo della Sezione II in "Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti", al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;

84. alla lettera a), dopo le parole: "per la produzione di energia elettrica," inserire le seguenti "o di accumulo,;"

85. alla lettera m), che prevede che per la modifica di un impianto di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla PAS solo a condizione che non siano previste "modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione", tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti *greenfield* e rappresenta un aggravio;

86. in generale, sostituire la dizione: "impianti a biometano", ovunque ricorra nello schema in esame, con la seguente: "impianti per la produzione di biometano";

all'allegato C:

87. alla lettera h) della Sezione I, innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia minima di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, conformemente a quanto esposto *supra* con riferimento alla lettera q) della Sezione I dell'Allegato B;

88. con riferimento a quanto previsto dalla lettera s) - nonché dalla lettera p) della Sezione II - in continuità con la vigente normativa, chiarire che il valore 300 MW fa riferimento all'impianto di produzione e non all'impianto di accumulo;

89. alla lettera v), chiarire la disciplina applicabile ai casi di dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che siano al contempo aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave o aree pubbliche/demaniali;

90. dopo la lettera v), aggiungere la seguente: "z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare";

91. nella Sezione II, alla lettera p), dopo le parole "impianti di accumulo elettrochimico" inserire le seguenti: ", o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW," e dopo le parole: "300MW" aggiungere le seguenti: ", nonché gli impianti stand-alone con potenza superiore a 10 MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera aa) dell'Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure";
92. sostituire la lettera r) con la seguente: "r) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;";
93. alla lettera u), dopo le parole: "superiore a 300 MW," inserire le seguenti: "o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza";
94. alla lettera v), chiarire la disciplina applicabile agli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante su dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, che risultano tuttavia essere aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche/cave o aree pubbliche/demaniali;
95. dopo la lettera v) inserire la seguente "z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare.";
96. valuti il Governo, con riferimento al tema del recupero energetico dei rifiuti di inserire i termovalorizzatori e gli elettrolizzatori ad essi connessi di potenza > 10 MW nell'allegato C tra le tipologie progettuali sottoposte ad uno dei regimi amministrativi disciplinati dal provvedimento in esame. Considerata anche l'assenza di un richiamo alla definizione di "fonte rinnovabile" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'omissione farebbe pensare che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti non siano considerati come impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- all'allegato D:
97. riconsiderare le abrogazioni di alcune norme che sollevano forti perplessità e che sarebbe invece opportuno reintrodurre, e, in particolare: (a) l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti in area idonea; (b) l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina la DILA; (c) l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente al gestore di rete di autorizzare con DILA le modifiche alle opere di connessione conseguenti a *repowering* di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree; (d) l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza e di chiedere la VIA statale sopra la soglia dei 25 MW nel caso di impianto agro-pv avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI IRTO, BASSO E FINA SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 187**

La 8<sup>a</sup> Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (A.G. 187),  
premesso che:

la crisi energetica innescata a seguito dell'invasione dell'Ucraina, l'accelerazione della trasformazione del sistema energetico nell'UE al fine di ridurne la dipendenza da importazione di gas e di altri combustibili fossili, e gli obiettivi UE della transizione ambientale e digitale hanno determinato l'esigenza di adottare misure per il rafforzamento della produzione di energia da fonti rinnovabili; per raggiungere gli obiettivi di indipendenza energetica e quelli di transizione ambientale entro il 2030, il fabbisogno di nuova capacità FER da installare dovrebbe attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno. Tale obiettivo richiede un cambio di passo nei vigenti processi autorizzativi di

messi in opera di capacità FER. La stessa Commissione europea ha segnalato nella raccomandazione n. 2024/1343 del 13 maggio 2024, la necessità di garantire che la realizzazione di impianti FER goda dello status di "massima importanza possibile a livello nazionale ... con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari";

l'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in risposta ai suddetti obiettivi, ha delegato il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di FER, ai fini dell'adeguamento, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della normativa vigente;

il decreto in esame si dovrebbe proporre come strumento di contatto tra la normativa nazionale e le direttive europee, diventando lo strumento di raccordo tra i due piani normativi ed elemento di unione tra gli obiettivi e i propositi indicati nelle direttive europee sul tema;

il testo, in attuazione dell'articolo 26, comma 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, dovrebbe prevedere una serie di misure di riordino e di semplificazione della normativa concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione FER, disponendo la contestuale abrogazione delle molteplici disposizioni vigenti che contrastano con gli obiettivi di semplificazione e riordino della materia;

il riordino e la semplificazione della normativa vigente si rende particolarmente necessaria anche in ragione del complesso delle norme statali e regionali che nel corso del tempo si sono via via sovrapposte e moltiplicate, con continue modifiche che hanno finito per rendere la disciplina in materia di energie rinnovabili difficilmente conoscibile da parte delle amministrazioni e degli operatori;

il Governo ha interpretato i suddetti obiettivi di riordino e semplificazione attraverso la riduzione del numero di regimi amministrativi, la revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, e l'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della più richiamata direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE;

rilevato che:

l'oggetto delle procedure di semplificazione amministrativa riguarda nello specifico le attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

l'elemento che maggiormente caratterizza l'intenzione del Governo circa la semplificazione e la riorganizzazione della materia è la riduzione dei regimi di autorizzazione che regolano la materia, che sono portati a tre: il regime di "attività libera", quello di "procedura abilitativa semplificata" (PAS) e, infine, il regime di "autorizzazione unica" (AU);

l'articolo 7, in particolare, individua il regime denominato "attività libera", elencando con l'allegato A le diverse fattispecie alle quali si applica. L'intenzione è quella di rendere liberamente realizzabili, senza necessità di permessi, autorizzazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, diverse tipologie di interventi che interessano il settore fotovoltaico, gli impianti di bassa potenza o collocati in zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, gli impianti agrivoltaici di bassa potenza, nonché singoli generatori eolici di piccole dimensioni, impianti eolici di bassa potenza, impianti alimentati a biomasse per la produzione di energia termica e altri dispositivi per la produzione di energia idroelettrica che, registrando un basso voltaggio, vengono ricompresi nella categoria. Tuttavia, l'articolo introduce diverse esclusioni che prefigurano il passaggio automatico di attività oggi libere, o soggette alla sola comunicazione DILA, alla "procedura abilitativa semplificata". Questo è previsto nei casi in cui vi è più di un vincolo o quando vi sono le autorizzazioni di cui alla parte seconda del Codice dei Beni culturali. In tal caso, l'assoggettamento alla PAS comporta la produzione di un set corposo di documentazione tecnica (elaborati tecnici, asseverazioni dei tecnici abilitati, cronoprogramma di realizzazione, altro) e l'attesa del decorso dei termini dalla pubblicazione. In sintesi, per effetto delle innovazioni introdotte, l'attività libera resta tale solo nei casi in cui non c'è nessun vincolo o quando sussiste solo il vincolo paesaggistico mentre per il resto degli interventi poco impattanti occorre la procedura abilitativa semplificata qualora il numero di atti di assenso previsti

dalle discipline settoriali siano più di uno. Emerge in tutta evidenza, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, con l'effetto di non considerare più come attività di libera l'installazione la realizzazione di impianti fotovoltaici su terra, nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o in cave dismesse. Infine, si complicano anche le procedure di revamping e repowering per le quali è ora previsto la libera attività solo nel caso in cui si rispettino i limiti di potenza indicati nell'allegato A e comunque si richiede nuovamente l'autorizzazione paesaggistica se gli impianti sono ubicati in area vincolata. In presenza di più vincoli o in caso di potenza superiore le procedure di revamping e repowering sono soggette a PAS. In tale contesto, il decreto propone di escludere dall'applicazione del regime di "attività libera" i beni e le aree oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree naturali protette o all'interno dei siti della rete Natura 2000 - nelle quali si deve ricorrere alla Procedura abilitativa semplificata - senza prevedere anche per i territori dei siti Unesco l'esplicita esclusione dal regime di "attività libera";

l'articolo 8, prevede il regime amministrativo della "procedura abilitativa semplificata" (PAS), applicabile alle fattispecie previste dall'allegato B del documento. Ricorrendo a questa procedura, il proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER, il progetto corredata delle dichiarazioni sostitutive, della dichiarazione di legittima disponibilità della superficie, delle asseverazioni tecniche sulla compatibilità urbanistica e normativa, degli elaborati tecnici per la connessione, e di un cronoprogramma. L'articolo introduce deroghe alla disciplina generale della Conferenza che, tuttavia, aggravano il procedimento stesso e il quadro di certezze per il proponente. Infatti, per effetto delle novità introdotte, è sufficiente il diniego motivato di una sola delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili per determinare automaticamente il diniego dell'approvazione del progetto. L'istituto della PAS si caratterizza pertanto per il fatto che la formazione del titolo abilitativo non richiede un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione precedente, quanto piuttosto il necessario decorso di un termine senza l'emissione di un provvedimento di diniego (silenzio-assenso). Sono riconducibili all'applicazione di questa fattispecie le opere che intervengono su impianti fotovoltaici diversi da quelli previsti dall'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio del collocamento, impianti fotovoltaici con una potenza fino a 1 MW, impianti eolici con una potenza compresa tra 20 kW e 60 kW, impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 Kw, impianti alimentati a biomasse, impianti solari termici di media potenza;

l'articolo 9, prevede il regime di "autorizzazione unica", con indicazione delle specifiche fattispecie all'allegato C del decreto. Questo procedimento permette di integrare i tempi della procedura amministrativa con quelli delle procedure di VIA. Il proponente deve presentare la domanda, tramite la piattaforma SUER, alla regione competente (per gli interventi ricompresi nella Sezione I dell'allegato C) o al Ministero dell'ambiente (per gli interventi ricompresi nella Sezione II dell'allegato C). Le amministrazioni verificano la documentazione e, se vengono richieste ulteriori integrazioni, si apre una fase di consultazione pubblica. Al termine, l'amministrazione precedente indice una "Conferenza dei servizi" per finalizzare la decisione. La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende tutti i titoli abilitativi necessari, con efficacia temporale non inferiore a 5 anni. Questo regime si applica, con riferimento ad interventi di competenza regionale, ad impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra 1 MW e fino a 300 MW, impianti eolici, idroelettrici alimentati da biomasse, pompe di calore, impianti a biomassa, impianti solari termici e di accumulo elettrochimico con una potenza fino a 300 MW e ad impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora. Si riconduce questo regime, per gli interventi di competenza statale, ad impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, impianti di produzione alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, pompe di calore asservite ai processi produttivi di potenza superiore a 300 MW; la riformulazione così proposta dei nuovi procedimenti amministrativi sarebbe orientata nelle intenzioni del Governo alla semplificazione della previgente normativa, complessa e frammentata, che

avrebbe causato un progressivo rallentamento dei percorsi di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, talvolta gravati da eccessivi oneri che hanno finito per appesantire la realtà burocratica preesistente. Tuttavia, l'articolo omogeneizzando di fatto le procedure, rischia di produrre ripercussioni sulla VIA regionale, con l'effetto di un allungamento dei termini; nell'articolato dello schema in esame sono individuate, a seguire, le misure di coordinamento del regime concessorio, le sanzioni amministrative in caso di inottemperanza delle disposizioni descritte, le norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali; e le disposizioni di coordinamento con allegato l'elenco delle disposizioni abrogate; considerato che:

si rilevano, su più fronti, numerose criticità che portano a sollevare perplessità circa il contenuto complessivo sullo schema di decreto in esame;

il provvedimento, in svariati passaggi, appare in netto contrasto sia con la delega conferita al Governo, sia con il contenuto delle Direttive europee RED II e RED III, con conseguente peggioramento del quadro normativo vigente;

traspare dall'esame dell'atto una tecnica normativa lacunosa, che appare a tratti contrastante con gli indirizzi di politica energetica europea e, in particolare, con il principale obiettivo di semplificazione del quadro normativo nazionale;

lo schema di decreto legislativo, nel tentativo di attuare la delega, elude altresì quanto previsto dalla riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale l'Italia deve adottare il "Testo unico" in tema di FER e, in tale ambito, individuare chiaramente anche le "zone di accelerazione per le energie rinnovabili", in linea con gli obiettivi delle direttive europee. La stessa riforma 1 prevede che il testo unico stabilisca "norme limite", in modo che le Regioni non possano applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle previste dalla legislazione nazionale. In questo ambito, lo schema di decreto legislativo non appare adeguato al raggiungimento del suddetto obiettivo;

rimane irrisolto il problema delle semplificazioni specifiche e aggiuntive per gli impianti in aree idonee o di probabile idoneità. In assenza di una loro previsione nel Testo unico, non sarà possibile raggiungere gli obiettivi del DM aree Idonee, del PNIEC e del PNRR;

nel merito, l'articolo 1 presenta evidenti criticità: a) non specifica chiaramente se il decreto legislativo si applichi o meno anche agli "interventi di modifica" riguardanti i progetti di impianti già in possesso del titolo abilitativo ma ancora non realizzati; b) vanifica il senso del procedimento unico, complicando conseguentemente lo svolgimento delle "PAS" e dell'"autorizzazione unica"; come evidenziato da più soggetti nel corso delle audizioni, il provvedimento in esame anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni - come imporrebbe la delega del Parlamento - introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili. Emerge, poi, un evidente ridimensionamento della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni come indicate dalla disposizione di delega, che rende il Decreto in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione);

è stato sottolineato come particolarmente critico il riferimento all'introduzione, per tutti i regimi amministrativi, del titolo edilizio al fine della costruzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Questa previsione normativa non solo si pone in direzione contraria rispetto all'opera di semplificazione che il decreto propone ma, al contempo e con specifico riferimento alla costruzione di impianti fotovoltaici (realizzati senza costruzione di volumetrie significative), genera incertezza e un enorme aggravio amministrativo per i Comuni chiamati a gestire procedimenti che hanno poca attinenza con le norme sull'edilizia;

in merito all'articolo 5 si sottolinea, al momento l'impossibilità di dare attuazione alle disposizioni ivi previste in quanto la piattaforma SUER non risulta ancora istituita. La normativa vigente, con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede la creazione della piattaforma unica digitale "piattaforma SUER" ("Sportello Unico delle energie rinnovabili"), preposta come strumento per la veicolazione dei modelli unici e della documentazione necessaria per espletare le procedure di documentazione ufficiale. È da segnalare come ad oggi il necessario decreto ministeriale volto alla realizzazione della piattaforma non sia stato adottato e che la stessa non è stata né creata né risulta operativa recando non

solo un problema di semplificazione ma, al contempo, rendendo più gravose le procedure e la consegna della documentazione necessaria per i diversi regimi amministrativi. Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione di progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni dovrebbe avvenire mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale, gravando inevitabilmente sulle risorse e gli strumenti in possesso di questi ultimi. Manca, infine, qualsiasi previsione in merito alla necessità dell'interconnessione del portale SUER con gli altri portali delle richieste di connessione di Terna e di distributori, al fine di avere una visione completa di tutte le fasi di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile;

appare contraddittoria, in ottica di semplificazione delle procedure, l'eliminazione della DILA, complicando per tale via gli interventi di efficientamento degli impianti esistenti e autorizzati, utili a rafforzare la produzione di energia da rinnovabili senza aumenti di aree impegnate;

gli articoli 7 e 8, come evidenziato da diversi soggetti audit, complicano in modo significativo e sotto vari aspetti sia "l'attività libera" sia la "procedura abilitativa semplificata";

il decreto propone, all'articolo 7, comma 5, la possibilità di esonerare gli interventi che insistono su o aree o immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici dalla subordinazione all'acquisizione di un'autorizzazione qualora gli interventi stessi non siano visibili da spazi esterni, da punti di vista panoramici o eseguiti con materiali della tradizione locale. Tale criterio risulta poco definito e promuove un'interpretazione ambigua dello stesso da parte delle amministrazioni locali o dei singoli privati. Emerge in tutta evidenza il mancato riferimento alle aree territoriali ricadenti nei siti Unesco;

al medesimo articolo 7, comma 6, si prevede la possibilità di applicazione del regime "PAS" agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o che comportino modifiche agli accessi esistenti ovvero all'apertura di nuovi accessi, delineando quindi un ulteriore criterio di ambiguità nella lettura e interpretazione del dispositivo, non chiarendo e circoscrivendo in modo più peculiare e specifico la zona di interesse e gli eventuali interventi che ricadono nella fattispecie specifica;

occorre mantenere alta la tutela dei territori sottoposti vincolo paesaggistico e occorre valutare se il nuovo regime della "Procedura Abilitativa Semplificativa" (PAS) sia idoneo a promuovere questa finalità, tenuto conto che con il ricorso al silenzio-assenso si potrebbero autorizzare attività che incidono in modo significativo su territori soggetti a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici; non traspare una adeguata ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di procedimenti di interesse delle rinnovabili. Le valutazioni ambientali sono affidate allo Stato al di sopra di determinate soglie di potenza, con uno scarso coinvolgimento delle Regioni, ma spetta sempre a queste ultime il rilascio dell'autorizzazione, salvo per impianti offshore o di potenza assai elevata, ben superiore alle soglie che discriminano le valutazioni ambientali;

emerge dall'articolato il mancato coordinamento tra le procedure abilitative e le altre procedure di rilievo per la realizzazione degli impianti, tra cui le procedure di connessione degli impianti alla rete elettrica. Specifiche criticità emergono infatti per quanto concerne le modalità e i tempi delle procedure per ottenere la connessione di rete ai fini della messa in esercizio degli impianti. Tali criticità nascono essenzialmente dall'enorme incremento (verificatosi negli ultimi anni) del numero delle richieste di connessione di nuovi impianti, in quanto l'ottenimento di una soluzione tecnica per la connessione è necessario per procedere con i procedimenti autorizzativi per la loro realizzazione. Le stesse infrastrutture di connessione sono, infatti, oggetto dei medesimi procedimenti autorizzativi; la semplificazione dei regimi rischia di essere vanificata, se non è accompagnata da un forte coordinamento tra le procedure autorizzatorie/abilitative con quelle necessarie alla connessione e non solo della relativa modulistica. E' un passo indietro rispetto alla legislazione vigente, nella quale è previsto che il titolo autorizzativo abilita alla "costruzione e all'esercizio" dell'impianto;

l'incontro tra la normativa vigente e le previsioni in esame pone un problema anche di coordinamento e di riferimento ad una disciplina transitoria che risulta assente nel testo in esame. Molte delle pratiche avviate, corredate delle opportune autorizzazioni, riscontrerebbero all'entrata in vigore del decreto

numerose difficoltà relativamente al regime amministrativo da applicare e al conseguente iter burocratico da perseguire per finalizzare la costruzione o la modifica dell'opera; alcune delle disposizioni che lo schema di decreto intende abrogare appaiono del tutto incomprensibili. Fra le altre, si segnala la soppressione del comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 17/2022 che consente attualmente al gestore di rete di autorizzare con Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) le modifiche alle opere di connessione conseguenti a repowering di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree;

considerato inoltre che:

il Consiglio di Stato si è espresso con il parere n. 01216/2024, emesso nell'adunanza del 10 settembre e pubblicato il 12 settembre 2024 sollevando non poche criticità in merito all'esercizio della delega, tanto in merito all'iter di formazione dell'atto così come relativamente al contenuto del provvedimento in esame;

in primo luogo, con specifico riferimento al procedimento che ha orientato la presentazione dello schema di decreto, risulta "non perfezionata la formazione di una comune e concorrente manifestazione di volontà costitutiva del nuovo assetto della materia oggetto di delega", rimarcando alla luce della giurisprudenza del Consiglio, una "genesi non adeguata dell'iniziativa normativa"; il Consiglio di Stato, inoltre, ha evidenziato problematiche in merito all'attività concertativa prescritta dalla delega: i concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura risultano infatti espressi successivamente all'approvazione in via preliminare dello schema di decreto avvenuta nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024;

in secondo luogo, il Consiglio di Stato segnala come non sia valutabile l'impatto della proposta normativa e di come non risultino "elementi informativi in merito agli effetti attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse" e il Governo non risulta in grado di mettere in evidenza strumenti alternativi alla semplificazione ma ugualmente in grado di realizzare gli obiettivi legati al principio dell'efficienza energetica;

tenuto conto

delle numerose criticità sollevate dai soggetti audit e dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari da soggetti pubblici e privati interessati;

del parere del Consiglio di Stato e della posizione emersa in sede di Conferenza unificata; valutata la necessità di rivedere profondamente il testo del decreto in esame anche per conformarlo ai contenuti della delega e alle disposizioni europee che disciplinano la materia, esprime parere contrario.

# 1.3.2.1.7. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153(pom.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**  
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024  
**153<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/1272/14/8 (già em 4.0.16), pubblicato in allegato, e che l'ordine del giorno G/1272/2/8 è stato invece ritirato.

Comunica inoltre che il Governo ha preannunciato l'intenzione di esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8, mentre ha fatto pervenire riformulazioni - delle quali i rispettivi proponenti hanno già preso visione - alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/3/8, G/1272/5/8, G/1272/8/8, G/1272/9/8, G/1272/10/8 e G/1272/13/8. Il Governo ha infine preannunciato l'intenzione di esprimere parere contrario sull'ordine del giorno G/1272/6/8.

La vice ministro GAVA, nel confermare quanto riferito dal Presidente, comunica che, rispetto a quanto precedentemente comunicato, vi è una nuova proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1272/5/8, di cui dà lettura.

Gli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice MINASI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'ordine del giorno G/1272/3/8 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso richiesto dal Governo.

Il senatore SIGISMONDI (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso da ultimo proposto dalla rappresentante del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2) e presenta l'ordine del giorno G/1272/8/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) presenta l'ordine del giorno G/1272/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato. Previa sottoscrizione, presenta inoltre l'ordine del giorno G/1272/13/8 (testo 2), pubblicato in allegato, e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1272/6/8.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/10/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/1272/3/8 (testo 2), G/1272/5/8 (testo 2), G/1272/8/8 (testo 2), G/1272/9/8 (testo 2), G/1272/10/8 (testo 2) e G/1272/13/8 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/1272/6/8 è invece posto in votazione e risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che si è così esaurito l'esame degli ordini del giorno e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si sosponderà momentaneamente l'esame del decreto-legge in titolo per passare a quello dei successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE REDIGENTE*

***(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale***

***(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( [n. 226](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati e già inserito nel calendario dell'Aula del Senato per la prossima settimana, e che le Commissioni riunite verranno dunque convocate domani mattina, alle ore 9,45, per l'avvio dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ricorda che il precedente disegno di legge annuale per la concorrenza 2022 era stato assegnato alla sola Commissione 9<sup>a</sup> e che il conflitto di competenza sollevato, su sua richiesta, dalla 8<sup>a</sup> Commissione per vederlo riassegnato alle Commissioni riunite non era stato accolto. Si rallegra dunque per l'assegnazione del disegno di legge annuale per la concorrenza 2023 alle Commissioni riunite ed esprime l'auspicio che il medesimo criterio possa trovare applicazione anche in futuro in sede di assegnazione di analoghi provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati altresì assegnati alla 8<sup>a</sup> Commissione i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati: AS 1294, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità"; AS 1275, recante "Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello" e AS 1309, recante "Disposizioni di interpretazione autentica in

materia urbanistica ed edilizia". Propone dunque di integrare il calendario dei lavori della Commissione con l'avvio dell'esame degli stessi.

La Commissione conviene.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) segnala la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi che interessano la laguna di Orbetello.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore del disegno di legge n. 1043, evidenzia la necessità di procedere a un breve ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 11 dicembre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire in merito al disegno di legge n. 1043, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una selezione rigorosa dei nominativi pervenuti e che le audizioni avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività di fine anno.

La Commissione conviene.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ricorda che non hanno avuto ancora inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che anche tali audizioni avranno inizio dopo la pausa natalizia e, non essendovi ulteriori richieste di intervento sui lavori della Commissione, informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati al disegno di legge n. 1272 non è ancora pervenuto e che la seduta è pertanto sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1272\) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico](#)**

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono in distribuzione il parere non ostante della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e il parere non ostante della Commissione bilancio, contenente una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire tale condizione. Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere favorevole del Governo, approva l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione e l'emendamento di coordinamento Coord. 1. Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, che ha dimostrato sin dall'inizio una grande disponibilità a migliorare il testo del provvedimento in esame non ottenendo in cambio nessun tipo di apertura da parte del Governo. Ritiene che alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza siano preoccupanti e si rallegra del fatto che la reazione politica delle opposizioni abbia portato al ritiro di quello sulla gestione privata dell'acqua pubblica.

Non è stato invece ritirato l'emendamento 5.0.2 (testo 2), che prolunga ulteriormente la durata delle deroghe alla disciplina sui valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, che desta grande timore soprattutto in chi ha vissuto tutta la vicenda della terra dei fuochi. Si augura quindi che i controlli siano efficaci, onde evitare che ci si possa poi ritrovare con dei siti inquinati.

In generale, ritiene che sia indispensabile un impegno maggiore sui temi della tutela dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, ma il respingimento di tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle dimostra che la maggioranza non è interessata a muoversi in quella direzione.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) pone in primo luogo una questione di metodo, lamentando il fatto che mai come questa volta il lavoro della Commissione sia stato svilito dall'incapacità del Governo di fornire i pareri sugli emendamenti parlamentari e rilevando che, paradossalmente, i pareri non arrivavano sugli

emendamenti dell'opposizione che affrontavano realmente i grandi temi della tutela dell'ambiente e della transizione ecologica, mentre venivano dati su emendamenti della maggioranza che nulla avevano a che fare con queste importanti questioni o che andavano addirittura in una direzione opposta.

Nel merito, il provvedimento si è rivelato dunque assolutamente inadeguato a fornire le soluzioni necessarie per il futuro dell'ambiente e le misure in esso contenute appaiono sempre parziali e inefficaci.

Per tali motivi dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra in considerazione di tutte le criticità già evocate dai rappresentanti delle altre forze di opposizione, che ringrazia per la compattezza con la quale si sono opposte al tentativo della maggioranza di cancellare la volontà popolare sull'acqua pubblica e con la quale hanno portato al ritiro dell'emendamento di maggioranza che surrettiziamente tentava di reintrodurre una misura che doveva originariamente fare parte del testo del decreto-legge, ma che ne era stata poi stralciata.

Questo decreto-legge dimostra cosa intendono il Governo e la maggioranza per tutela dell'ambiente: ad esempio, l'aumento del ricorso alle fonti fossili attraverso la riduzione del perimetro dell'area in cui non è possibile procedere alle trivellazioni in mare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 17.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

### N. 877

#### Art. 1

##### 1.1

[Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso il loro recupero» fino alla fine del comma con le seguenti: «e se ne favorisce il recupero funzionale all'attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo.»;*

*b) al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni possono adottare le disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2 promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo. Le regioni promuovono e incentivano altresì attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e alle macchine per la pesca tradizionale, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.»;*

*c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai fini della promozione culturale del territorio e dei manufatti e macchine per la pesca tradizionale, in virtù del particolare valore storico e culturale costituito dai trabucchi situati lungo la Costa Teatina, si favorisce la candidatura del sito interessato per l'inclusione nel Patrimonio dell'umanità UNESCO, anche al fine di salvaguardia e valorizzazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale.».*

##### 1.2

[Fina](#)

*Al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, anche attraverso il loro recupero mediante tecniche realizzative tradizionali».*

##### 1.3

Fina

*Al comma 1 sostituire le parole:* «purché sia possibile accertarne» *con le seguenti:* «purché sia disponibile documentazione storica comprovata, quali mappe, fotografie o testimonianze autorevoli, che ne attestino».

**1.4**

Rosa, Tubetti

*Al comma 2, dopo le parole:* «i caliscendi, i bilancini,» *inserire le seguenti:* «i capanni da pesca a terra o su palafitta,».

**1.5**

Russo

*Al comma 2, dopo le parole:* «i bilancini,» *inserire le seguenti:* «la Feluca,».

**1.6**

Fina

*Al comma 3, sostituire le parole:* «non contrastanti con la loro naturale destinazione e» *con le seguenti:* «diretti al loro uso tipico e non contrastanti con».

*Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «queste ultime in quanto compatibili».

**1.7**

Fina

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per garantire la valorizzazione dei beni e della loro specificità storico-culturale, ambientale e socio-economica, è garantita una regolamentazione dell'accesso pubblico ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali di cui al comma 2, anche in gestione privata o associativa, che ne permetta una fruizione diffusa, il rispetto di criteri condivisi per la tutela, la manutenzione e la promozione culturale e turistica delle strutture e la promozione di attività educative e turistiche sostenibili, anche attraverso la definizione e l'indicazione al pubblico di giorni e orari di apertura.».

**1.8**

Fina

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le regioni promuovono e incentivano attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.».

**1.0.1**

Fina

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fondo per la valorizzazione delle attività di pesca tradizionali)*

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il sostegno delle attività di pesca mediante i manufatti e le macchine da pesca tradizionali. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi per il recupero e l'incentivazione delle attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo dei manufatti. Le risorse del Fondo possono anche essere destinate a favorire progetti educativi e attività scolastiche che incentivano la conoscenza degli antichi mestieri. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

Art. 2

## 2.1

[Fina](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

## 2.2

[Fina](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di garantirne la prosecuzione delle attività e il mantenimento delle tecniche di utilizzo tradizionale, le Regioni definiscono, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la continuità delle attività ai soggetti che hanno la titolarità del bene.».*

## 2.3

[Rosa, Tubetti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) sono esclusi dal rispetto dell'articolo 96, lettere a) ed f), del regio decreto 25 aprile 1904, n. 523, i capanni storici, come identificati e meglio definiti dalla legislazione degli enti locali di competenza;».*

## 2.4

[Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo» con le seguenti: «, garantendo che la promozione turistica non contrasti con il loro tradizionale utilizzo e garantisca al territorio uno sviluppo».*

## 2.5

[Fina](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente» con le seguenti: «Nel pieno rispetto del principio della libera concorrenza, la legislazione regionale può eventualmente prevedere limitati e circoscritti criteri di preferenza per i soggetti che hanno la pregressa titolarità del bene.».*

## 2.0.1

[Fina](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alla Provincia in quanto Ente di area vasta e nell'esercizio delle prerogative in materia urbanistica-edilizia, spetta la funzione di coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione e valorizzazione dei manufatti, nel rispetto di ogni altra norma e prerogativa di legge.».

## 2.0.2

### Di Girolamo

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Istituzione del registro nazionale per la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca)*

1. Si istituisce presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti il registro nazionale per la tutela e la salvaguardia delle macchine da pesca di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzato all'attuazione di una mappatura sull'intero territorio nazionale dei manufatti e delle macchine da pesca già esistenti o realizzati in seguito al loro recupero o alla loro ricostruzione derivanti da un crollo o da una demolizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto i criteri e le modalità di coordinamento con le regioni interessate per la comunicazione da parte di queste ultime dei manufatti e delle macchine per la pesca aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, di cui alla presente legge da inserire nel registro nazionale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.».

## 2.0.3

### Fina

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Fondo per la valorizzazione dei manufatti)*

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, con dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca di cui alla presente legge e del patrimonio storico e socio-culturale che rappresentano, anche al fine di sostenerne il riconoscimento presso l'Unesco a patrimonio dell'umanità.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

**N. 1272**

### **G/1272/3/8 (testo 2)**

Pirovano, Minasi

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio dettato dal decreto legislativo n. 152 del

2006 nel settore del conferimento dei rifiuti.

**G/1272/5/8 (testo 2)**

Sigismondi, Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premesso che

le aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, con l'avvento della cosiddetta "elettrificazione", hanno avviato un radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

le più importanti case automobilistiche hanno dichiarato l'interruzione dei programmi di sviluppo e investimento per le tecnologie tradizionali, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

le associazioni di settore stimano che la riduzione di fatturato medio impatterà per oltre il 50% sulle aziende produttrici di componenti tradizionali, con ricadute occupazionali negative, in quanto solo per i produttori di componentistica circa 30 mila posti di lavoro sono a rischio, con una localizzazione geografica prevalente al nord Italia, ma con un impatto economico significativo al centro-sud;

tal situazione di difficoltà è stata aggravata ulteriormente sia dalla carenza di materie prime, che dal graduale aumento dei costi dei materiali e dell'energia, infatti le principali Aziende automotive hanno intrapreso un profondo processo di reinustrializzazione e riorganizzazione, finora sostenuto dal ricorso agli strumenti di sostegno al reddito ordinari e straordinari;

questo scenario di generale criticità del settore automotive ha portato progressivamente alla saturazione degli strumenti di sostegno al reddito, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia occupazionale;

tuttavia, l'attuale scenario di mercato non consente di concludere, in tempi rapidi, i piani di riorganizzazione avviati, esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per sostenere la filiera dell'*automotive* al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

**G/1272/8/8 (testo 2)**

Di Girolamo, Nave, Sironi

Il Senato,

l'articolo 5 introduce misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;

considerato che:

la legge 197 del 2022 all'articolo 1, comma 686, riconosce un credito di imposta solo per l'uso di plastica proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi urbani escludendo interi settori produttivi che potrebbero contribuire significativamente al riciclo della plastica *post- consumo* in particolare quella agricola e industriale;

al fine di rinforzare e ampliare l'attuale sistema normativo per la promozione del riciclo della plastica post consumo,

si impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere, per le finalità di cui in premessa, un credito di imposta anche per il riciclo di plastiche *post consumo*.

**G/1272/9/8 (testo 2)**

Irto, Basso, Fina, Di Girolamo, Fregolent

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.41.

**G/1272/10/8 (testo 2)**

De Priamo, Sigismondi, Salvitti

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto da parte del Ministero della Cultura dei criteri di priorità fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella trattazione dei progetti ai fini del rilascio del parere paesaggistico, come espressamente previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-ter" del decreto-legge in esame come modificato nel corso dell'esame in Commissione.

**G/1272/13/8 (testo 2)**

Nicita, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire le zone di cui all'emendamento 2.28 (testo 2).

**G/1272/14/8 (già em 4.0.16)**

Minasi, Germanà

La Commissione 8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di

interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, Atto Senato 1272,

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato delle modifiche al testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificando la definizione della TARI, eliminando l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, eliminando altresì la privativa ai comuni sui rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e stabilendo inoltre che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che saranno avviati a recupero tramite soggetti terzi privati dovranno essere esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria;

considerato che:

si ritiene fondamentale allineare la normativa sulla TARI alle predette modifiche,

impegna il Governo:

a predisporre con urgenza un intervento in materia, che adegui la disciplina della TARI alle modifiche in materia ambientale illustrate in premessa, anche al fine di definire con chiarezza l'ambito di applicazione del predetto prelievo, con particolare riferimento alle superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Art. 9

## **9.28 testo 2/5<sup>a</sup> Commissione**

I Relatori

*All'emendamento, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 7, commi 1 e 2" con le seguenti: "degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter"».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_consultiva&did=57979](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57979)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 212(ant.) del 21/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4<sup>a</sup> Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2024 212<sup>a</sup> Seduta Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che martedì 26 novembre si svolgeranno le ultime audizioni programmate per l'esame degli atti in titolo e che sarà definito il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 ( n. 227 )**

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione alla delega e dei principi specifici di cui all'articolo 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). Il termine per l'esercizio della delega è fissato a un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022-2023 (10 marzo 2024) e scade pertanto il 10 marzo 2025.

Lo schema si compone di 5 articoli. L'articolo 1 novella alcune disposizioni inerenti alla disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, vengono introdotte nuove disposizioni relative alla individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a (o provenienti da) un indirizzo auto-ospitato e alla modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli operatori finanziari tenuti alla comunicazione dei dati afferenti ai trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento effettuati anche in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, nonché a fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con specifico riferimento temporale.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 garantisce, fino alla scadenza del periodo transitorio (30 dicembre 2025) relativo al passaggio dalla disciplina della prestazione di servizi per l'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale alla nuova disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività, l'applicazione di talune disposizioni ai soggetti che siano regolarmente iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del registro OAM (organismo agenti e mediatori) e che presentino entro il 30 giugno 2025 istanza di autorizzazione come CASP (*Crypto-Asset Service Providers*).

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che recano disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

La Commissione di merito, l'11 novembre scorso, tenuto conto che i due provvedimenti recano un contenuto sostanzialmente analogo, ha deliberato di adottare come testo base il disegno di legge n. 877, su cui quindi si concentrerà la presente relazione.

Esso si compone di tre articoli. L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12, per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di "tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali".

In tale ambito rientrano le attività storiche legate ai manufatti e alle macchine da pesca in questione, frutto dell'operosità delle persone native e stanziali in un determinato territorio, che si sono tramandate tecniche costruttive e buone pratiche gestionali di generazione in generazione, spesso prima che

l'ordinamento interno stabilisse delle regole ben precise per l'utilizzo del demanio a tali scopi.

Gli Stati peraltro possono agire in deroga al principio della selezione solo nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, senza eccedere quanto strettamente necessario per il suo raggiungimento.

Nel procedimento per il rilascio delle prescritte concessioni e dei titoli demaniali si prevede che possano essere adottate misure puntuale che diano priorità e preferenza ai soggetti già in possesso dei manufatti e titolari delle concessioni da molti anni. Qualora non sia possibile rintracciarne il proprietario, tali manufatti ricadono nella proprietà del comune sul cui territorio insistono, che pertanto è facoltizzato ad avviare d'ufficio le attività necessarie per l'eventuale ricostruzione e manutenzione. Si prevede anche che i medesimi manufatti possano essere utilizzati, sia per le attività per le quali sono stati realizzati, sia ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale, comprese le attività economiche.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali. In particolare, si prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Infine, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, si applicano le pertinenti disposizioni dell'ordinamento giuridico vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA*

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per la positiva conclusione della conferma parlamentare dei componenti della nuova Commissione europea, con la soluzione relativa al candidato spagnolo e quindi anche del commissario italiano Raffaele Fitto, in una Commissione che tuttavia riflette, a suo avviso, un'eccessiva valorizzazione dei conservatori.

Ricorda di aver avversato l'operato del Ministro Fitto per l'accentramento della *governance* del PNRR, che non ha portato a buoni risultati come ampiamente denunciato, ma esprime comunque apprezzamento per la persona, che ritiene essere ragionevole, equilibrata e di elevata esperienza politica. Esprime quindi fiducia e auguri al nuovo commissario europeo Fitto e alla Commissione europea nel suo insieme.

Il [PRESIDENTE](#) condivide i rallegramenti per l'approvazione, da parte delle Commissioni del Parlamento europeo, della nomina dei nuovi Commissari europei e in particolare del vice presidente e commissario Raffaele Fitto, con il quale ha già avuto modo di congratularsi personalmente.

Si tratta di un importante incarico, con un portafoglio di peso, relativo alla coesione e alle riforme, e alla co-gestione di *Next Generation EU*, che comprende deleghe strategiche per l'Italia e per l'Europa intera.

Il senatore [SATTA](#) (FdI) si unisce al compiacimento per la conferma della nomina del commissario europeo Fitto.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ribadisce le perplessità già espresse dal suo Gruppo di appartenenza nei confronti dell'intera compagine della nuova Commissione europea.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.4.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223(ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4<sup>a</sup> Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024 223<sup>a</sup> Seduta Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO osserva che, considerati gli impegni sulla legge di bilancio, la valutazione complessiva sugli emendamenti potrà essere effettuata dopo la ripresa dei lavori successiva alle festività.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto.

Parere non ostativo con osservazione )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già illustrato sui disegni di legge in titolo e, in particolare, sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda che il provvedimento si pone in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381).

Ricorda, inoltre, la proposta di direttiva COM(2023) 420 in materia di rifiuti, che prevede di introdurre nella direttiva 2008/98/CE il nuovo articolo 9-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare,

dalla produzione al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti del citato articolo 9-bis della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui alla proposta COM(2023) 420, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge.

Tuttavia, considerata la discussione svolta nella precedente seduta, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

Dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 972, su cui propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia che, in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, vi sia una non piena aderenza con la proposta di articolo 9-bis della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, *"dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi"*.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), pur essendo favorevole a un aggiornamento della materia relativa alla riduzione degli sprechi alimentari, preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Si sofferma sui numerosi emendamenti presentati, che esprimono l'esigenza di investire in modo deciso sull'informazione e sull'educazione alla riduzione degli sprechi alimentari, costruendo un percorso di cambiamento culturale a partire dalle scuole.

Ritiene, inoltre, necessario adottare misure di forte incentivazione, anche attraverso riduzioni della tariffa sui rifiuti, per stimolare cittadini e imprese in processi virtuosi.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ringrazia il relatore per l'integrazione del parere secondo il suggerimento espresso nella precedente seduta e preannuncia il suo voto favorevole.

Ribadisce i due punti importanti del legame tra riduzione degli sprechi alimentari e redistribuzione agli indigenti, nel rispetto della sicurezza alimentare, e della priorità all'utilizzo umano rispetto all'alimentazione animale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) osserva che, in materia di contrasto alla povertà alimentare, sono stati presentati emendamenti alla legge di bilancio, incentrati sulle mense scolastiche. Ritiene quindi positivo che la tematica sia affrontata sinergicamente da due provvedimenti legislativi.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) condivide l'importanza di un approccio integrato alla gestione del tema degli sprechi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo importante dare un contributo all'esame in Commissione di merito, segnalando i due punti contenuti nello schema di parere, propone di procedere al voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure in materia di giustizia.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni

e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Per quanto riguarda l'ordinamento dell'Unione europea, ricorda la Relazione sullo Stato di diritto 2024 e in particolare il capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*.

La stessa Relazione conclude poi con alcune raccomandazioni che, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle notizie sull'aumento del compenso per il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ritenendo che, qualora fossero confermate, si porrebbero in netto contrasto con le difficoltà economiche di tanti cittadini.

Preannuncia quindi un voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rileva la totale estraneità dell'argomento sollevato dal senatore Lorefice rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e rispetto alle competenze della 4a Commissione, ritenendo inopportune argomentazioni populiste.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### **(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANTAGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo l'Italia e la Moldova, in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Ricorda che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

Ritenendo, quindi che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a stabilire un quadro normativo organico in materia di ricostruzione *post-calamità*, al fine di garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione e di evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori.

In particolare, rileva che l'applicazione della normativa è esplicitamente subordinata al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale**

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano**

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto.  
Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, sul disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12 per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di *"tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"*.

Inoltre, lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica.

A tale riguardo, ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i motivi imperativi di interesse generale possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con possibili restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, dovendo le misure adottate limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito.

Ricorda inoltre che sulla materia delle concessioni relative ad attività connesse con il demanio marittimo lacuale e fluviale è stata adottata, da ultimo, la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, cosiddetto "salva infrazioni".

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, invitando la Commissione di merito a valutare, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, la possibile incidenza del predetto articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva

infrazioni").

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), pur condividendo l'esigenza di assicurare una salvaguardia alla tradizione dei trabucchi, oggetto del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, poiché non condivide le modalità con cui si evita l'applicazione della direttiva servizi.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione in videoconferenza della Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, sulle prospettive europee della Georgia, congiuntamente alla 3a Commissione, prevista per venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la Sala Convegni di palazzo Carpegna, sarà possibile seguirla in *streaming* da remoto, restando fermo che la possibilità di intervenire è riservata alla partecipazione in presenza.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede la possibilità, non solo di seguire, ma anche di intervenire da remoto, trattandosi di un giorno che solitamente è dedicato all'attività nel proprio collegio territoriale.

Il PRESIDENTE assicura che, se vi è un consenso unanime, si farà promotore di tale richiesta.

La Commissione conviene.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sui tempi di esame della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di prevedere la calendarizzazione una volta stabiliti i tempi dell'esame presso il Senato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145 E 1167 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di riduzione degli sprechi alimentari e, in particolare, il disegno di legge n. 972, adottato dalla Commissione di merito il 5 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 972 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381);

considerato che l'articolo 2 prevede il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato e l'articolo 3 prevede l'obbligo dell'offerta della mezza porzione e di porzioni per bambini; rilevato che la proposta di direttiva COM(2023) 420 prevede modifiche alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, introducendovi anche il nuovo articolo 9 *bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici, mediante misure che devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione equa dei costi e benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e facilitare l'accesso a finanziamenti; e l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici,

rispetto al 2020;

valutato quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti della proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui al COM(2023) 420, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 972, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, si rileva che ciò si porrebbe in contrasto con la proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure in materia di giustizia; considerato che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; ricordata la Relazione sullo Stato di diritto 2024, capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812 final), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti";* richiamate le "raccomandazioni" per quanto riguarda il "sistema giudiziario", rivolte all'Italia nella citata Relazione sullo Stato di diritto 2024, che, oltre a ricordare gli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure;* valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i

piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1319**

La 4a Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;  
considerato che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi;  
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294**

La 4a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*;  
considerato che l'obiettivo è quello di definire un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione, evitando che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori;  
rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono subordinate al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale;  
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 877 E 1029 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,  
esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, il disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;  
considerato, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto, dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12, per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di "tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali";  
considerato, inoltre, che lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica;  
ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, i motivi imperativi di interesse generale individuati possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi

per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri, e che deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, secondo cui le misure adottate si limitano a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, valutati la Commissione di merito la possibile incidenza dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva infrazioni"), e parere non ostativo sugli emendamenti a esso riferiti.

